

MODULARIO
C.C. - 417*Corte dei Conti*SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER LE MARCHE

CORTE DEI CONTI



0003876-17/12/2014-SC_MAR-T71-P

Al Sig. Sindaco
del Comune di CAGLIAl Consiglio comunale di
CAGLI
Tramite il Presidente

e, p.c.

All'Organo di revisione
del Comune di CAGLI

pec: bertuccioli.fabio@legalmail.it

Oggetto: *Pronuncia ex art. 1, comma 166 e seguenti, legge n. 266/2005, sul rendiconto 2012 del Comune di CAGLI.*

Si trasmette la deliberazione n. **137/2014/PRSE** concernente l'oggetto.

L'invio avrà seguito anche tramite SIQUEL.

p. Il Direttore della Segreteria
(dott.ssa Barbara Mecozzi)



137
Deliberazione n. /2014/PRSE

CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER LE MARCHE

Nella Camera di consiglio del 02 dicembre 2014
composta dai magistrati:

- Cons. Andrea LIBERATI - Presidente f.f.
- Primo Ref. Valeria FRANCHI - Componente
- Primo Ref. Marco DI MARCO – Componente relatore

LEGGE 266/2005
RENDICONTO 2012
COMUNE DI CAGLI.

VISTO l'art. 100, comma secondo, della Costituzione;

VISTO il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti come modificata, dapprima, con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004 e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 dell'11 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e successive modificazioni;


VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006), che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti relazioni apposite in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti, sulle cui segnalazioni è esclusivamente fondato tale controllo;

VISTO l'art. 148-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);

VISTE le "Linee-guida" predisposte dalla Corte dei conti per la redazione delle relazioni inerenti al rendiconto 2012, approvate dalla Sezione delle Autonomie giusta deliberazione n. 18/AUT/2013/INPR in data 12 luglio 2013 (pubblicata in G.U., S.O. 9 agosto 2013, n. 839);

VISTA la relazione sul rendiconto 2012 inoltrata dall'Organo di revisione alla Sezione;



VISTA la nota del 13 novembre 2014 con cui il magistrato incaricato dell'istruttoria ha comunicato al Comune di Cagli gli esiti dei controlli effettuati;

CONSIDERATO che l'Ente non ha fatto pervenire memorie nei termini assegnati;

VISTA l'ordinanza presidenziale con la quale è stata convocata la Sezione per la Camera di consiglio del 02 dicembre 2014;


UDITO il relatore dott. Marco Di Marco;

PREMESSO

Come è noto la funzione di controllo avente ad oggetto i bilanci di previsione ed i rendiconti degli Enti locali, intestata dall'art. 1 commi 166 e ss Legge 266/2005 alle Sezioni Regionali della Corte dei conti, è stata significativamente incisa dal recente D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213, che, in uno ad una più generale rivisitazione del sistema dei controlli interni, ha previsto un rafforzamento di quelli esterni sulla gestione, per un verso, mediante l'introduzione di nuovi istituti e, per altro, mediante il rafforzamento di quelli già esistenti anche al fine di conferire una maggiore effettività agli stessi e di potenziare la vigilanza sulla adozione delle misure correttive.

Rilevano, in questa prospettiva, il novellato art. 148 Tuel e, soprattutto, ai fini che ne occupano, il nuovo art. 148 bis Tuel a mente del quale *"Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'art. 1 commi 166 e ss della Legge 23 dicembre 2005 n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti"* precisandosi come per le verifiche sui rendiconti debba aversi riguardo anche *"alle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente"*.

Per ciò che attiene le c.d. misure correttive ed il successivo monitoraggio sulle stesse, il comma 3 del citato art. 148 bis dispone, inoltre, che *"l'accertamento di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare entro 60 gg dalla (...) pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio"* e che *"tali provvedimenti sono trasmessi alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di 30 giorni dal ricevimento"* prevedendosi, qualora l'Ente non provvedeva alla trasmissione dei suddetti provvedimenti ovvero in caso di esito negativo, che *"è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria"*.



La Corte Costituzionale (cfr. sentenza n. 60 del 5 aprile 2013) ha, peraltro, evidenziato come siffatta evoluzione del sistema dei controlli esterni intestati alla Corte dei conti, e la previsione in favore delle Sezioni regionali di controllo di strumenti di tipo inibitorio, risulti compatibile con gli ambiti di autonomia costituzionalmente garantiti agli enti territoriali e con il principio di equiordinazione di cui all'art. 114 della Costituzione posto che, i nuovi controlli al pari di quelli già previsti dall'art. 1 commi 166 e ss Legge Finanziaria 2006, sono finalizzati ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio – assunto a principio positivizzato in plurime disposizioni della nostra Carta fondamentale (cfr. art. 81, 97, 117 e 119 Cost.) – e rinvergono fondamento nella peculiare funzione di presidio assoluta dalla Corte dei conti quale magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico.

Né siffatto potenziamento vale a snaturare o inficiare la natura collaborativa dei controlli di cui trattasi – già positivizzata all'art. 7 comma 7 della Legge 6 giugno 2003 n. 131 ed in maniera univoca ribadita dal Giudice delle leggi (Corte cost. 9 febbraio 2001, n. 37 e 7 giugno 2007, n. 179): ne consegue l'opportunità di segnalare alla attenzione degli Enti anche irregolarità non gravi e criticità, che pur inidonee a fondare una pronuncia di accertamento ex art. 148 *bis* Tuel, appaiono suscettive di incidere sulla sana gestione finanziaria ovvero dar luogo a situazioni di deficitarietà e di squilibrio.

Il controllo effettuato sul rendiconto 2012 è stato svolto con l'ausilio di una serie di indicatori considerati particolarmente significativi. La funzione del sistema degli indicatori selezionati è quella di rilevare tempestivamente informazioni sull'esistenza o meno di criticità nei diversi ambiti della gestione finanziaria con specifica attenzione alla materia dei risultati di amministrazione e di competenza, degli equilibri di bilancio e di cassa, del rispetto dei limiti all'indebitamento, del Patto di Stabilità Interno e altri vincoli di natura finanziaria sulla spesa corrente.

Il sistema degli indicatori adottato dalla Sezione consente di analizzare congiuntamente una pluralità di informazioni e di effettuare confronti tra enti aventi le medesime dimensioni demografiche ed inseriti nel medesimo contesto territoriale a livello regionale. Inoltre, l'impiego degli indicatori rende particolarmente agevole effettuare raffronti tra le serie storiche per valutare l'andamento della gestione dell'ente locale in una prospettiva di medio periodo.

I dati impiegati per le elaborazioni sono stati estrapolati dalle banche dati SIOQUEL (Sistema Informativo Questionari degli Enti Locali), SIRTEL (Sistema Informativo Rendicontazione Telematica Enti Locali) e ConosCo (Sistema conoscitivo della Corte dei Conti) alla data del 03 novembre 2014.

CONSIDERATO

Si evidenzia, preliminarmente, che l'organo di revisione e l'esame della relazione sul rendiconto 2012 non hanno mostrato irregolarità contabili ascrivibili al novero di quelle per le quali l'art. 148 *bis* Tuel prescrive l'adozione di pronuncia di accertamento.



Ciò posto, si illustrano di seguito gli esiti delle verifiche svolte con la precisazione che l'assenza di specifico rilievo non vale ad integrare implicita valutazione positiva.

1. Risultato di amministrazione e risultato della gestione di competenza

1.1 Il risultato di amministrazione dell'esercizio 2012 (fondo cassa + residui attivi - residui passivi) ammonta ad € 839.707,54 ed è suddiviso nei seguenti fondi:

vincolato:	0,00
per spese in conto capitale:	274.121,12
per fondo svalutazione crediti:	108.371,69
non vincolato:	457.214,73
Tot.	839.707,54

La presenza dell'avanzo costituisce un indicatore positivo nonché sintomo di corretta gestione finanziaria in quanto evidenzia, a posteriori, la copertura delle spese e la presenza di un equilibrio complessivo tra entrate ed uscite realizzato negli esercizi precedenti.

Tuttavia, il valore segnaletico dell'avanzo muta e diviene negativo nel caso in cui quest'ultimo supera un limite fisiologico che normalmente viene individuato nel valore del 5% in rapporto al totale delle entrate correnti.

Infatti, un valore eccessivamente elevato dell'avanzo evidenzia un mancato utilizzo delle risorse a disposizione o, più in generale, un'incapacità di realizzare i programmi previsti.

Così come emerge dalla seguente tabella, l'avanzo del Comune di Cagli accertato con il consuntivo 2012 rappresenta il 14,55% delle entrate correnti. L'avanzo non vincolato è pari al 7,92% delle medesime entrate correnti.

Tab.1

Avanzo di amministrazione totale (A)	839.707,54
Avanzo di amministrazione non vincolato (B)	457.214,73
Entrate Correnti (C)	5.773.136,41
Avanzo totale su Entrate Correnti (D=A/C)	14,55%
Avanzo non vincolato su Entrate Correnti (E=B/C)	7,92%

Focalizzando l'attenzione sul rapporto tra la quota non vincolata dell'avanzo e le entrate correnti (la quota vincolata deriva solitamente dalla gestione in conto capitale), si rileva che la percentuale del 7,92% rappresenta un valore eccessivamente elevato.

Si evidenzia, inoltre, che le attuali norme sul patto di stabilità fondate sul criterio della competenza mista, rendono particolarmente difficile l'impiego delle risorse confluite nell'avanzo.

L'analisi sull'avanzo di amministrazione è stata approfondita anche sotto il profilo qualitativo.



Rinviando per questo aspetto al successivo punto 5.2.1, si sottolinea che è stata riscontrata la presenza di una massa consistente di residui attivi ultra-quinquennali relativi ad entrate proprie (Titoli I e III) che rappresentano il 95,97% dell'avanzo non vincolato.

1.2 Il risultato della gestione di competenza (totale accertamenti - totale impegni) è positivo ed assomma a € 74.280,13.

Un risultato positivo della gestione di competenza costituisce un indicatore positivo e sintomo di corretta gestione finanziaria in quanto evidenzia - in generale - la copertura delle spese e la presenza di un equilibrio complessivo tra entrate ed uscite realizzato nell'esercizio di competenza.

Il risultato della gestione di competenza rappresenta l' 1,29% delle entrate correnti, così come emerge dalla seguente tabella:

Tab.2

Risultato di competenza	74.280,13
Avanzo di amministrazione applicato per spese in conto capitale	0,00
Risultato di competenza corretto con applicazione dell'avanzo di amministrazione	74.280,13
Entrate Correnti	5.773.136,41
Incidenza del risultato di competenza sulle entrate correnti	1,29%

L'andamento del risultato di competenza 2012 presenta un miglioramento del 190,31% rispetto al risultato 2011.

2. Verifica dei vincoli di bilancio

2.1 L'art. 162, co. 6 TUEL prevede che le spese correnti aumentate della quota capitale del rimborso dei mutui possano essere finanziate con le sole entrate correnti, salve le eccezioni previste dalla legge (ad es. proventi dal rilascio dei permessi di costruzione, plusvalenze immobiliari, avanzo di amministrazione).

L'esame della gestione di competenza ha evidenziato il rispetto dell'equilibrio di parte corrente.

2.2 Il mantenimento dell'equilibrio di parte corrente può essere compromesso, in un'ottica prospettica, dall'impiego di entrate diverse da quelle correnti.

La solidità dell'equilibrio di parte corrente può essere misurata - in via di prima approssimazione - dal grado di copertura delle spese correnti e dei rimborsi prestati con le sole entrate correnti.

Il predetto indicatore è calcolato mettendo in rapporto le predette entrate e spese. Quanto più il rapporto è elevato, tanto più l'equilibrio è stabile. Un rapporto inferiore al 100% evidenzia che l'equilibrio è stato conseguito mediante l'applicazione dell'avanzo di amministrazione o di altre entrate - come i permessi di costruzione - che per loro natura dovrebbero essere destinate al finanziamento della spesa in conto capitale.

Il grado di copertura delle spese correnti registrato nel 2012 ammonta al 101,28%. Pertanto, l'equilibrio si presenta tendenzialmente stabile.

2.3 L'analisi sugli equilibri di parte corrente è stata approfondita tenendo conto del fatto che sia l'equilibrio corrente che il grado di copertura delle spese correnti possono essere influenzati dalla presenza di poste a carattere straordinario. È stato, pertanto, verificato quanta parte delle spese correnti ordinarie è finanziata con entrate straordinarie - sia di parte capitale che di parte corrente - come ad esempio i contributi per il rilascio dei permessi di costruzione, le sanzioni per violazioni al codice della strada, il recupero dell'evasione tributaria, i canoni concessori pluriennali, le plusvalenze da alienazioni immobiliari etc..

L'incidenza delle entrate straordinarie nette destinate al finanziamento della spesa corrente ordinaria, nel caso concreto, è nullo in quanto le spese straordinarie sono superiori alle entrate straordinarie, così come emerge dalla seguente tabella:

Tab. 3

Entrate straordinarie	313.087,83
Spese straordinarie	419.241,56
Differenza	- 106.153,73

I dati evidenziati escludono - sotto lo specifico aspetto considerato - il rischio di possibili squilibri in quanto la "gestione straordinaria" non fornisce alcun contributo all'equilibrio corrente.

2.4 Anche la presenza di debiti fuori bilancio potrebbe interferire con la tenuta degli equilibri in quanto la presenza di poste debitorie prive di un preventivo atto di impegno (e della relativa fonte di finanziamento) può determinare squilibri nei successivi esercizi sui quali verranno imputati gli oneri del riconoscimento.

Nell'esercizio 2012 non sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio e i responsabili di servizio hanno attestato che alla data del 31.12.2012 non esistevano debiti fuori bilancio ancora da riconoscere.

2.5 L'esame della gestione di competenza ha evidenziato il rispetto dell'equilibrio del bilancio di parte capitale.

3. Gestione delle entrate

3.1 Il grado di autofinanziamento dell'Ente mediante le entrate proprie è espresso dall'indicatore di autonomia finanziaria.

L'indicatore è costituito dal rapporto tra entrate proprie (Titolo I e III) e totale delle entrate correnti (Titoli I, II e III). Più elevato è il valore del rapporto, tanto maggiore è il grado di autonomia rispetto ai trasferimenti erariali grazie all'autofinanziamento assicurato dalle entrate correnti proprie.

L'indice di autonomia finanziaria dell'Ente è pari a 94,38%.



Il predetto indice si colloca al di sopra della media nazionale (83,50%), della media regionale (89,27%) e degli altri enti della regione appartenenti alla medesima fascia demografica (90,49%).

3.2 Il grado di attendibilità delle previsioni delle entrate tributarie (Titolo I) è espresso dal rapporto percentuale tra le previsioni definitive e le previsioni iniziali.

La situazione ottimale si verifica se l'indice tende a cento in quanto in prossimità di tale valore l'ente dimostra di possedere una buona capacità di saper prevedere l'andamento della gestione delle entrate tributarie, senza necessità di far ricorso a significative variazioni di bilancio.

L'attendibilità delle previsioni di entrata del Titolo I è pari a 102,05%. Si registra, pertanto, uno scostamento di 2,05 punti rispetto al parametro di riferimento (100).

Tale scostamento è sostanzialmente in linea con quello registrato a livello nazionale (1,73), regionale (2,08) e dagli altri enti della regione Marche appartenenti alla medesima fascia demografica (1,78).

3.3 La velocità di riscossione delle entrate proprie (Titoli I e III) fornisce indicazioni sui tempi di conclusione del procedimento di acquisizione delle entrate iscritte nella competenza dell'esercizio.

L'indicatore è dato dal rapporto percentuale tra le riscossioni in conto competenza ed i relativi accertamenti. Un ridotto valore del rapporto può essere indice di inefficienza amministrativa.

Il grado di velocità di riscossione delle entrate proprie desunto dal rendiconto 2012 è pari al 77,52%.

Il predetto indice è migliore dei valori medi nazionali (72,20%), regionali (74,62%) e degli altri enti della Regione Marche appartenenti alla medesima fascia demografica (74,71%).

4 Gestione delle spese

4.1 Il grado di attendibilità delle previsioni di spesa corrente (Titolo I) è espresso dal rapporto percentuale tra le previsioni definitive e le previsioni iniziali e fornisce informazioni sulla capacità dell'Ente di prevedere i futuri fabbisogni di spesa.

Come per le entrate, la situazione ottimale si verifica se l'indice tende a cento.


L'attendibilità delle previsioni di spesa corrente per il 2012 è stata pari a 101,38 %.

Si registra, pertanto, uno scostamento di 1,38 punti rispetto al parametro di riferimento (100).

Tale scostamento è inferiore rispetto a quello medio nazionale (2,87), regionale (3,70) e degli enti della Regione Marche appartenenti alla medesima fascia demografica (3,84).

4.2 La velocità di gestione della spesa corrente fornisce indicazioni sui tempi di conclusione dei procedimenti di gestione delle spese stanziati nell'esercizio di competenza.

L'indicatore consente di verificare quanta parte degli impegni di spesa corrente ha terminato, entro la fine dell'esercizio, il proprio ciclo finanziario con il pagamento. L'indicatore, infatti, è calcolato ponendo a rapporto i pagamenti in conto competenza del Titolo I con i corrispondenti impegni di competenza.



L'indice fornisce una rappresentazione del grado di "burocratizzazione" della struttura organizzativa dell'ente. Un valore vicino a 100 indica che quasi tutti gli impegni si sono trasformati in uscite finanziarie e di conseguenza rivela un basso livello di formazione dei residui.

La velocità di gestione della spesa corrente è pari al 72,27%.

Il valore è sostanzialmente in linea con il valore medio nazionale (70,89%) ma regionale (74,64%) e degli altri enti della Regione Marche appartenenti alla medesima fascia demografica (75,75%).

4.3 Il grado di rigidità della spesa corrente è costruito mettendo in rapporto le principali voci di spesa fissa (spese per il personale, spese per il rimborso dei mutui in ammortamento - quota capitale e quota interessi) con il totale delle entrate correnti. Il rapporto ottenuto fornisce un'indicazione utile per valutare la possibilità per l'ente di mobilitare risorse in direzione di nuovi impieghi e/o politiche di intervento deliberate dagli organi di governo. Quanto più l'indicatore di rigidità è basso tanto maggiore è la spesa "discrezionale" che può essere gestita dal Consiglio comunale con la manovra di bilancio. Viceversa quanto più è alto l'indicatore di rigidità tanto minori sono le possibilità di rimodulare gli interventi di spesa poiché quest'ultima risulta fortemente condizionata dalle decisioni assunte negli esercizi precedenti ed assorbe la maggior parte delle risorse correnti. Tale circostanza rileva particolarmente in caso di necessità di spese straordinarie e non previste.

Il grado di rigidità della spesa corrente dell'esercizio 2012 è pari al 50,28%.

L'analisi della rigidità della spesa corrente è stata approfondita esaminando il peso sulla spesa corrente - separatamente - degli interessi passivi e della spesa per il personale.

4.3.1 L'incidenza degli interessi passivi sulla spesa corrente ammonta al 6,16%.

Il predetto indice è superiore ai valori medi nazionali (3,99%), ai valori medi della regione (4,57%) e dei comuni della Regione Marche appartenenti alla medesima fascia demografica (5,00%).


4.3.2 Per quanto riguarda la spesa per il personale (così come rilevata dall'intervento 01), la sua incidenza sulla spesa corrente è pari al 38,26%. Anche quest'ultimo indice è superiore ai valori medi nazionali (28,24%), regionali (28,29%) e degli altri enti della Regione Marche appartenenti alla medesima fascia demografica (28,29%).

4.3.3 Risulta rispettato, tuttavia, il limite del 50% posto dall'art. 76 co. 7 DL 112/08 allora vigente.

Il rapporto tra l'aggregato di spesa per il personale rilevante ai fini dell'art. 76, co. 7 cit. e la spesa corrente è pari al 44,12%.

Si precisa che ai fini della verifica dell'osservanza del predetto limite devono essere computate, oltre alle spese registrate sull'intervento 01, anche le spese di personale registrate sull'intervento 03 e l'IRAP registrata sull'intervento 07.

Nel calcolo del predetto rapporto l'organo di revisione ha attestato di aver computato anche le spese sostenute dalle società o organismi partecipati secondo le indicazioni metodologiche



contenute nella deliberazione 14/SEZAUT/2011/QMIG del 30 novembre 2011 della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti.

4.4 Restando in tema di spese di personale, è stato riscontrato il rispetto del parametro deficitarietà n. 6 previsto dal DM 18 febbraio 2013 (Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai Titoli I, II e III superiore al 39% al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale). Il relativo rapporto, infatti, ammonta al 36,33%.

5. Gestione dei residui

Residui attivi

Ai sensi dell'art. 189 TUEL costituiscono residui attivi le somme accertate e non rimosse entro il termine dell'esercizio.

5.1 L'incidenza dei residui attivi indica la capacità dell'ente di esercitare nei tempi dovuti le attività necessarie per il completamento delle fasi di gestione dell'entrata.

L'indicatore è calcolato sul rapporto tra il totale dei residui attivi da riportare e gli accertamenti totali in conto competenza. Si precisa che il rapporto prende in considerazione la totalità dei residui attivi (da competenza e da residui) registrati su tutti i sei Titoli delle entrate. L'indicatore in discorso, quindi, fornisce un'informazione di prima approssimazione per approcciare l'analisi della gestione dei residui attivi.

Un elevato valore dell'indicatore segnala – comunque – inefficienze amministrative e/o probabili difficoltà di riscossione dei crediti con conseguenti riflessi negativi sulla gestione di cassa.

L'incidenza dei residui attivi conservati nel consuntivo 2012 è pari al 22,29%.

Il predetto indicatore presenta un valore migliore rispetto ai valori medi nazionali (29,51%), regionali (24,78%) e degli altri enti della Regione Marche appartenenti alla medesima fascia demografica (25,90%).

5.2 Il tasso di realizzazione dei residui attivi di parte corrente (Titoli I, II e III) esprime la capacità di trasformare in riscossioni i crediti conservati nel conto del bilancio.

L'indicatore è dato dal rapporto percentuale tra le riscossioni in conto residui di parte corrente e i corrispondenti residui attivi riaccertati (accertamenti in conto residui).

Un elevato valore del rapporto è indice di una buona capacità di gestione delle entrate e di affidabilità delle poste attive conservate nel risultato di amministrazione. La realizzazione dei residui attivi, inoltre, migliora i risultati della gestione di cassa.

Il tasso di realizzazione dei residui attivi di parte corrente è pari al 44,66%.

Il valore è migliore del dato nazionale (40,23%) ma è più basso – e, quindi, peggiore – del dato regionale (57,90%) e degli altri enti della Regione Marche appartenenti alla medesima fascia demografica (62,97%).

5.2.1 Inoltre, nel conto del bilancio sono conservati residui attivi da entrate proprie (Titoli I e III) con anzianità superiore al quinquennio per l'importo complessivo di € 438.799,56.



L'ammontare di tali residui risulta particolarmente elevato sia in valore assoluto che in rapporto all'entità dell'avanzo di amministrazione non vincolato (95,97%).

Si precisa, inoltre, che soltanto una parte di tali residui risulta iscritta a ruolo.

Risulta costituito un fondo svalutazione crediti di € 108.371,69. L'importo del fondo, tuttavia, non è stato correttamente calcolato in quanto non rispetta – sia pur di poco – il limite minimo del 25% dei residui da entrate proprie con anzianità superiore al quinquennio previsto 6, comma 17, del D.L. n. 95/2012 conv. dalla legge 135/2012 ($€ 438.799,56 * 0,25 = 109.699,89$).

5.3 Il tasso di formazione dei residui attivi di parte corrente (Titoli I, II e III) fornisce informazioni sulla velocità di riscossione delle entrate di competenza dell'esercizio. Infatti, quanto più è alto il tasso di formazione dei residui attivi, tanto più è bassa la capacità di realizzazione delle entrate. Ne consegue che a bassi valori dell'indicatore corrisponde una buona gestione delle varie fasi delle entrate. L'indice è calcolato ponendo a rapporto i residui di parte corrente originati dalla competenza con i corrispondenti accertamenti di competenza.

L'indice di formazione dei residui attivi di parte corrente è pari al 23,89%.

Il valore è migliore rispetto ai valori medi nazionali (28,20%), regionali (26,26%) e degli enti della Regione Marche appartenenti alla medesima fascia demografica (26,58%).

5.3.1 La formazione dei residui attivi è presa in considerazione anche dai parametri di deficitarietà nn. 2 e 3 di cui al DM 18 febbraio 2013.

Risulta rispettato il parametro di deficitarietà n. 2 (Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, superiori al 42% dei valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi i valori degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà). Il relativo rapporto, infatti, ammonta al 30,80%.

5.3.2 Anche il parametro n. 3 risulta rispettato (Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento, ad esclusione di eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà). Il relativo rapporto, infatti, ammonta al 36,72%.

Residui passivi

Ai sensi dell'art. 190 TUEL costituiscono residui passivi le somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio.

5.4 L'incidenza dei residui passivi indica la capacità dell'ente di esercitare nei tempi dovuti le attività necessarie per il completamento delle fasi di gestione della spesa. L'indicatore è

calcolato rapportando il totale dei residui passivi da riportare derivanti dalla gestione di competenza con gli impegni totali in conto competenza. Si precisa che il rapporto prende in considerazione la totalità dei residui passivi (da competenza e da residui) registrati su tutti i quattro Titoli delle spese. L'indicatore in discorso, quindi, fornisce un'informazione di prima approssimazione per approcciare l'analisi della gestione dei residui passivi.

L'incidenza dei residui passivi conservati nel consuntivo 2012 è pari al 26,33%.

Il predetto indice è migliore rispetto ai valori medi nazionali (33,55%) regionali (27,37%) e degli altri enti della Regione Marche appartenenti alla medesima fascia demografica (28,19%).

5.5 Il tasso di smaltimento dei residui passivi di parte corrente (Titolo I) esprime la capacità di concludere il ciclo di gestione delle spese attraverso il pagamento della somma dovuta al creditore.

L'indicatore è dato dal rapporto percentuale tra i pagamenti in conto residui del Titolo I ed i corrispondenti residui passivi riaccertati (impegni in conto residui).

Un elevato valore del rapporto è indice di una buona capacità di gestione delle spese e della presenza di sufficienti disponibilità liquide.

Il tasso di smaltimento dei residui passivi di parte corrente è pari al 59,74%.

Il predetto indice è al di sopra dei valori medi nazionali (48,93%), ma al di sotto di quelli medi regionali (64,88%) e degli enti della Regione Marche appartenenti alla medesima fascia demografica (63,97%).

5.6 Il tasso di formazione dei residui passivi della spesa corrente (Titolo I) è un indicatore che consente di apprezzare la velocità della gestione delle spese di competenza dell'esercizio. Infatti, tanto più è alto il tasso di formazione dei residui, quanto più è bassa la capacità di pagamento. Ne consegue che a bassi valori dell'indicatore corrisponde una buona gestione delle fasi di spesa.

L'indice è calcolato ponendo a rapporto i residui di parte corrente originati dalla competenza ed i corrispondenti impegni di competenza.

L'indice di formazione dei residui passivi di parte corrente è pari al 27,73%.

Il dato è migliore rispetto al valore medio nazionale (29,11%) ma è peggiore rispetto al valore medio regionale (25,36%) e degli altri enti della regione Marche appartenenti alla medesima fascia demografica (24,25%).

5.7 L'entità dei residui passivi del Titolo I è presa in considerazione anche dal parametro di deficitarietà n. 4 previsto dal DM 18 febbraio 2013 (Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiori al 40% degli impegni della medesima spesa corrente).

Il parametro non risulta rispettato.

Evidentemente, i residui passivi provenienti dalle gestioni passate incidono in maniera significativa sul numeratore del rapporto facendo aumentare il parametro al 42,41%.

6. Gestione di cassa

6.1 Il fondo cassa al 31/12/2012 ammonta ad € 998.921,79 di cui € 339.619,88 vincolata.

Nel corso dell'esercizio l'ente non ha fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria.



Inoltre, non risultano utilizzate somme a specifica destinazione per impieghi di parte corrente ai sensi dell'art. 195 TUEL.

I dati riportati presentano un indubbio valore positivo. Infatti, poiché tutte le operazioni di gestione del bilancio finiscono - inevitabilmente - per incidere sulla consistenza della cassa, la presenza di disponibilità liquide indica che le gestioni degli esercizi precedenti sono state rispettose del principio del pareggio di bilancio.

6.2 Il risultato della gestione di cassa del 2012 (espresso dalla differenza tra il totale delle riscossioni e il totale dei pagamenti registrati nell'anno) presenta un lieve squilibrio di €. 1.018,09.

In considerazione dell'evidenziata correlazione che intercorre tra pareggio di bilancio e gestione di cassa, lo squilibrio tra incassi e pagamenti - se dovesse assumere valori elevati - potrebbe costituire un fattore di criticità nella gestione dell'Ente.

7. Indebitamento

7.1 La capacità di indebitamento rileva l'incidenza della spesa annua per interessi sui prestiti in ammortamento sulle entrate correnti.

Il rapporto tra spesa per interessi passivi ed entrate correnti è pari al 4,075%.

Il suddetto valore è ampiamente inferiore al limite dell'8,00% posto per l'esercizio 2012 dall'art. 204 TUEL.

7.2 Risulta rispettato il parametro di deficitarietà n. 7 previsto dal DM 18 febbraio 2013 (Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150% delle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo). Infatti, il relativo rapporto ammonta all'87,34%.

7.3 La sostenibilità dell'indebitamento consente di accertare se il costo del servizio del debito trova piena copertura nel risultato della gestione operativa, ricavata dagli accertamenti e dagli impegni di parte corrente al netto delle partite di carattere straordinario.

L'indicatore è espresso dal rapporto tra costo del debito (quota capitale + quota interessi) e saldo di parte corrente al netto degli oneri finanziari e delle partite straordinarie.

Se il rapporto assume un valore superiore al 100% significa che l'equilibrio economico può essere conseguito soltanto grazie a proventi straordinari (recupero evasione tributaria, proventi sanzioni codice della strada, etc.) o che dovrebbero essere impiegati per finanziare spese d'investimento (ad es. proventi da permessi di costruzione, avanzo di amministrazione, plusvalenze immobiliari).

L'analisi dei dati del rendiconto dell'Ente ha restituito un valore del 81,78% così come emerge dalla seguente tabella:

Tab. 4

Descrizione	Importi
Entrate correnti	5.773.136,91
Entrate correnti straordinarie	-313.087,83
Entrate correnti NETTE (A)	

		5.460.049,08
Spese correnti	5.215.895,26	
Spese straordinarie	- 419.241,56	
Oneri finanziari	- 321.345,68	
Spese correnti NETTE (B)		4.475.308,02
Saldo di parte corrente NETTO (C = A-B)		984.741,06
Spese per ammortamento mutui (D)		805.321,99
Sostenibilità dell'indebitamento (E = D/C)	81,78%	

Il parametro, in quanto assume un valore ampiamente inferiore a 100, ha un significato informativo positivo poiché indica che l'equilibrio economico dell'Ente - al netto delle poste straordinarie - viene conseguito con il contributo delle sole entrate correnti, senza necessità di far ricorso a risorse di altra natura (ad es. proventi da permessi di costruzione, avanzo di amministrazione, plusvalenze immobiliari).

7.4 Il debito residuo pro-capite, che indica la consistenza per abitante del debito al termine dell'esercizio, ammonta ad € 640,63.

8. Patto di Stabilità Interno

Sulla base dei dati certificati ed inviati alla Ragioneria Generale dello Stato il Patto di stabilità risulta regolarmente rispettato.

9. Verifica del rispetto di altri vincoli finanziari

9.1 Risulta rispettato il vincolo in materia di spesa per il personale posto dall'art. 1, co. 557 della L. 296/2006 nel testo allora vigente (riduzione della spesa rispetto all'esercizio precedente).

9.2 Risulta rispettato il limite di cui all'art. 9, co. 28 DL 78/10 in materia di contenimento delle spese per personale utilizzato con forme di lavoro flessibili nel testo allora vigente (50% della corrispondente spesa del 2009).

9.3 Risulta rispettato il limite di cui all'art. 6 commi 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 del DL 78/10 in materia di riduzione delle spese per studi e consulenze; relazioni pubbliche convegni, mostre pubblicità e rappresentanza; sponsorizzazioni; missioni; formazione; acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, facendo applicazione delle coordinate interpretative offerte dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 139/2012.

RACCOMANDA

1. di ridurre il grado di rigidità della spesa corrente contenendo il volume delle spese per interessi e per il personale riallineandoli ai valori medi di riferimento (cfr. punti 4.3 - 4.3.1 - 4.3.2);

2. di provvedere, per il futuro, alla corretta quantificazione del fondo svalutazione crediti (cfr. punto 5.2.1);
3. di monitorare l'andamento dei flussi delle riscossioni e dei pagamenti al fine di mantenere l'equilibrio della gestione di cassa (Cfr. punto 6.2);
4. di valutare l'adozione di opportune misure tese a:
 - a) favorire il pieno utilizzo delle risorse disponibili da parte della struttura amministrativa attraverso l'assunzione di atti d'impegno finalizzati al completamento dei programmi di spesa entro la fine dell'esercizio, riducendo in tal modo la formazione di economie di spesa e di avanzi di amministrazione (cfr. punto 1.1);
 - b) migliorare la gestione dei residui attivi di parte corrente migliorandone il tasso di realizzazione e riallineando i relativi indici ai valori medi di riferimento (cfr. punto 5.2);
 - c) migliorare la gestione dei residui passivi aumentando la velocità di smaltimento e riducendone il tasso di formazione riallineando i relativi indici ai valori medi di riferimento, nonché al limite posto dal parametro di deficitarietà n. 4 di cui al DM 18.02.2013 (cfr. punti 5.5 - 5.6 e 5.7);

DISPONE


Che la presente deliberazione sia trasmessa, in via telematica, al Sindaco, al Consiglio comunale ed all'Organo di revisione del Comune di Cagli.

Ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 33/2013 la presente pronuncia dovrà, altresì, essere pubblicata sul sito Internet della Amministrazione comunale secondo le modalità di legge.

Così deliberato in Ancona nella Camera di consiglio del 02 dicembre 2014.


Il relatore

Marco Di Marco




Depositata in Segreteria in data

Il Direttore della Segreteria.



Il Presidente f.f.

Andrea Liberati



IL FUNZIONARIO

Dot.ssa Barbary MECOZZI



CORTE DEI CONTI - CODICE UFF. T71



DOC. INTERNO N.:43912716 del 10/12/2014